

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
501/2013/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. ED IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2012, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11;
- la convenzione tra la società Snam Rete Gas ed il GME, approvata con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/11);
- la lettera del GME del 10 ottobre 2013, prot. Autorità n. 32730, (di seguito: lettera 10 ottobre 2013);
- la lettera di Snam Rete Gas del 29 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34968 (di seguito: lettera 29 ottobre 2013);
- la lettera del GME del 30 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34966 (di seguito: lettera 30 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale, con decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
- la deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che il ruolo di responsabile del bilanciamento sia svolto dall'impresa maggiore di trasporto, ossia da Snam Rete Gas che si approvvigiona delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse;
- la piattaforma è organizzata e gestita dal GME per conto del responsabile del bilanciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 45/11:
 - a) il responsabile del bilanciamento ed il GME sono tenuti a sottoscrivere una apposita convenzione nella quale siano disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento e la registrazione delle transazioni concluse;
 - b) la convenzione di cui al precedente alinea sia trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
- la convenzione di cui al precedente punto è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 182/11;
- la deliberazione 538/2012/R/gas, ai punti 5 e 6, ha richiesto al GME di proporre una modifica del Regolamento PBgas, in modo che, sia prevista una sessione di mercato i cui esiti siano recepiti come modifiche dei programmi di trasporto (di seguito: sessione di mercato *locational*) e che a tal fine la proposta sia definita in coordinamento con Snam Rete Gas per quanto riguarda le modalità con le quali sono recepite le modifiche dei programmi di trasporto per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento;
- il punto 7, della deliberazione 538/2012/R/gas dispone altresì che il responsabile del bilanciamento ed il GME aggiornino la convenzione di cui al comma 3.3, della deliberazione ARG/gas 45/11 ai fini di disciplinare i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per la validazione delle offerte presentate, la registrazione delle transazioni concluse e le corrispondenti modifiche dei programmi oggetto delle medesime offerte;
- il GME, nell'ambito del coordinamento di cui sopra, con lettera 10 ottobre 2013, ha prospettato un assetto transitorio della sessione di mercato *locational* funzionale alla sua tempestiva attivazione, il quale prevede che essa sia transitoriamente gestita nell'ambito del Regolamento PBgas mantenendo in capo al responsabile del bilanciamento il ruolo di controparte centrale anche in questa sessione;
- con deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato l'implementazione dell'assetto proposto dal GME, di cui al precedente alinea ed ha integrato le disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11 disciplinando, in particolare, i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione di mercato *locational* e le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione;

- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, inoltre, previsto che le sessioni di mercato, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, siano integrate nell'ambito dei mercati organizzati dal GME presso i quali svolge il ruolo di controparte centrale ed ha stabilito che il GME, entro il 31 gennaio 2014, trasmetta una proposta a tal fine formulata, prevedendo l'integrazione dei mercati dall'1 aprile 2014;
- con le lettere 29 ottobre 2013 e 30 ottobre 2013, Snam Rete Gas e il GME hanno rispettivamente trasmesso all'Autorità lo schema di convenzione (di seguito: schema di convenzione), congiuntamente definito ai fini dell'aggiornamento richiesto dal punto 7, della deliberazione 538/2013/R/gas, funzionale alla gestione della sessione di mercato *locational* secondo l'assetto transitorio sopra richiamato.

RITENUTO CHE:

- lo schema di convenzione sia conforme con le disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/gas 45/11 e 538/2012/R/gas e 446/2013/R/gas;
- sia, pertanto, necessario approvare il predetto schema di convenzione

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra Snam Rete Gas e il GME, trasmesso dalle medesime società rispettivamente con lettere 29 ottobre 2013 e 30 ottobre 2013 ed allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore e al Gestore dei mercati energetici, con sede legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni